

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2011)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(PRETI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1962

Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, venne istituito il monopolio per gli acquisti all'estero dell'oro greggio in lingotti, in verghe, in pani, in polvere e in rottami, monopolio affidato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero — oggi Ufficio italiano dei cambi — il quale lo esercitava per conto del Tesoro dello Stato.

Le disposizioni contenute in tale decreto-legge si inserivano nel sistema monopolistico dei cambi, instaurato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, costituendo anche l'oro un mezzo di pagamento verso l'estero.

Per la violazione dei citati decreti, con regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, fu conferito al Ministro per gli scambi e per le valute il potere — trasferito in seguito al Ministro del tesoro — di infliggere ai trasgressori pene pecuniarie in misura non superiore ad un quintuplo del valore delle divise, dei titoli, delle merci o delle altre cose che costituivano l'oggetto della violazione.

Quest'ultimo decreto prevedeva poi, per i fatti più gravi commessi in violazione delle norme contenute nei già ricordati decreti nn. 1935 e 1928, pene detentive, quale la reclusione fino a tre anni.

Tali sanzioni, successivamente inasprite dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, sono state abrogate con legge 18 ottobre 1949, n. 769.

Dopo tale abrogazione, le sanzioni nascenti dalle violazioni valutarie hanno assunto carattere squisitamente amministrativo.

Ma nel sistema legislativo è rimasta in vigore la norma contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, concernente il divieto di esportazione dell'oro, che si richiama per le violazioni a tale divieto all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, decreto che, abrogato in ogni sua parte dallo stesso decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, vige tuttora per il richiamato articolo 2 il quale recita testualmente:

« Chiunque viola i divieti di cui al comma primo dell'articolo precedente è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da lire 5.000 a lire 50.000.

« Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio, dell'industria o della professione, la reclusione è da 3 a 15 anni e la multa da lire italiane 10.000 a lire italiane 100.000.

« In tutti i casi è ordinata la confisca a termine dell'articolo 240 del Codice penale.

« Essa è obbligatoria anche nelle ipotesi prevedute nel comma primo dello stesso articolo.

« La cognizione del delitto preveduto in questo articolo è di competenza del Tribunale anche nell'ipotesi di cui al comma secondo ».

La severità delle pene previste nel riportato articolo 2 riflette, com'è intuitivo, la gravità del momento storico, che imponeva alle autorità del tempo l'esigenza di adottare idonee misure per scoraggiare qualunque atto diretto ad indebolire lo sforzo cui la Nazione era sottoposta per far fronte alle necessità della guerra.

Nelle misure di emergenza adottate a protezione dell'economia nazionale era naturale venisse tenuto particolarmente pre-

sente l'oro, la cui fuga verso terzi Paesi si volle, appunto, prevenire con il richiamato regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, così come con la citata legge del 28 luglio 1939, n. 1097, emanata anch'essa sotto la spinta della guerra che già bussava alle porte, si era inteso proteggere il patrimonio valutario della Nazione.

Posto fine allo stato di guerra, si è provveduto a riportare la vita economica nazionale alla normalità attraverso la graduale revisione di tutta la legislazione bellica. Così, in materia valutaria, la ricordata legge del 28 luglio 1939, n. 1097, che configurava come reato, punibile fino alla pena di morte, la sottrazione di mezzi di pagamento all'estero, è stata abrogata dalla legge del 18 ottobre 1949, n. 769, la quale ha restituito all'illecito valutario l'originaria fisionomia di atto punibile solo in via amministrativa.

Nulla di simile si è invece verificato per quanto concerne le disposizioni repressive stabilite dal ripetuto regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, le quali, anzi, sono state ribadite dal ricordato decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, che, d'altra parte, ripristinava la libertà al commercio interno dell'oro, del platino e dei preziosi in genere.

L'attuale situazione legislativa, dunque, mentre considera trasgressione amministrativa — punibile, quindi, soltanto con pena pecuniaria — l'illecito trasferimento delle valute estere, configura, per contro, nella esportazione abusiva dell'oro, considerato al pari delle valute mezzo di pagamento all'estero, un reato punibile fino a 15 anni di reclusione.

La profonda difformità tra il regime delle valute e quello dell'oro non può non indurre a considerare iniqua la formulazione giuridica di quest'ultimo, potendo esso dar luogo a situazioni veramente paradossali quali quella di veder privato per lunghi anni della libertà colui che abbia esportato clandestinamente una diecina di chili di oro, ma circolare liberamente, perchè colpito soltanto da una pena pecuniaria, colui che abbia sottratto al monopolio dei cambi valute di consistenza economica notevolmente superiore.

Appare, pertanto, opportuna e necessaria l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, che aveva mantenuto eccezionalmente in vigore il citato articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882. E ciò anche se l'oro debba essere considerato, oltre che mezzo di pagamento all'estero, merce di vietata esportazione: in tal caso,

infatti, le relative infrazioni possono essere perseguite mediante l'applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923.

In tal modo, si raggiunge una maggiore organicità nel sistema sanzionatorio degli illeciti in materia valutaria e del commercio dell'oro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.